

**Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/5161, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1967/DDA/AM)**

Con istanza DDA/**5161**, acquisita in data 9 giugno 2023 (prot. n. DDA/0002460), è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito internet 320yt.com, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

<b>TITOLARE</b>	<b>TITOLO</b>	<b>ANNO</b>	<b>LINK</b>
NANNINI	BAMBOLINA	2009	omissis
NANNINI	COLPO DI FULMINE	2008	omissis
NANNINI	FOTOROMANZA	1984	omissis
NANNINI	COSA VUOI	2017	omissis
NANNINI	FILO FILO	2017	omissis
BABY K	FAKENESS	2016	omissis
BABY K	FEMMINA ALFA	2013	omissis
BABY K	ROMA BANGKOK	2015	omissis
BABY K	TUTTO RITORNA	2013	omissis
BABY K	VOGLIO BALLARE CON TE	2017	omissis
FEDEZ	MILLE	2021	omissis
FEDEZ	MUSICA DEL CAZZO	2017	omissis
FEDEZ	GIORNO E LA NOTTE	2017	omissis
FEDEZ	FRATELLI DI PAGLIA	2017	omissis
FEDEZ	DAI CAZZO FEDERICO	2013	omissis
GRIGNANI	NATURA UMANA	2011	omissis
GRIGNANI	LE SCIMMIE PARLANTI	2011	omissis
GRIGNANI	FUORI DAI GUAI	2014	omissis
GRIGNANI	BAMBINA DALLO SPAZIO	2005	omissis
GRIGNANI	LACRIME DALLA LUNA	2002	omissis



Direzione servizi digitali

GHINAZZI	GELATO AL CIOCCOLATO	1979	omissis
GHINAZZI	COME SEI BELLA	1976	omissis
GHINAZZI	SU DI NOI	1980	omissis
GHINAZZI	PORNO CONTRO AMORE	2016	omissis
GHINAZZI	SARA' PERCHE' TI AMO	1987	omissis

L'istante dichiara, inoltre, che: *“Si evidenzia il carattere massivo delle violazioni al diritto d'autore”*.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risulta l'effettiva offerta di servizi in violazione dei diritti d'autore relativi ad una significativa quantità di opere di carattere sonoro, in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Ciò in quanto il sito internet oggetto dell'istanza consente di effettuare il c.d. *stream ripping*, ovvero di creare una copia permanente su un proprio *device* di un'opera tutelata che, invece, sarebbe lecitamente disponibile solo in c.d. *streaming* (ovvero sottoforma di riproduzione meramente temporanea). Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito oggetto di istanza risulta registrato dalla società Namecheap Inc., con sede in 4600 East Washington St., Phoenix, Stati Uniti d'America, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica [abuse@namecheap.com](mailto:abuse@namecheap.com) per conto della società Withheld for Privacy ehf, con sede in Kalkofnsvegur 2, Reykjavik, Islanda, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica [support@withheldforprivacy.com](mailto:support@withheldforprivacy.com);
- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica [abuse@cloudflare.com](mailto:abuse@cloudflare.com), appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting appaiono forniti dalla società Linode LLC, con sede al 249 Arch St., Philadelphia, PA, 1906 Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica [abuse@linode.com](mailto:abuse@linode.com); alla medesima società risultano verosimilmente riconducibili anche i server impiegati, localizzati a Fremont, CA, Stati Uniti.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Direzione servizi digitali

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Adele Morello, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/5161", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it) della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 27 giugno 2023**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it) in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE  
Benedetta Alessia Liberatore